STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 17 febbraio 2014

Oggetto: Circolare n. 4/2014 del 17 febbraio 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS**

- **CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2014: SI SALE A QUOTA 22,20%**

OGGETTO: Contributi IVS Artigiani e Commercianti 2014: si sale a quota 22,20%

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e dei **commercianti** devono versare, per ogni periodo d'imposta, i **contributi previdenziali IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) **propri**, nonché a favore dei **loro collaboratori** (coadiuvanti e coadiutori).

Con la **Circolare Inps n. 19 del 04.02.2014**, sono state rese note le **misure** di tali contributi per l'anno **2014**. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono **incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012** e **successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a** raggiungere l'aliquota del **24% nel 2018**.

Per il **2014**, quindi, l'aliquota contributiva è aumentata di 0,45 punti percentuali rispetto al 2013 (anno per il quale l'aliquota era pari a 21,75%), raggiungendo quota **22,20%.**

Resta ferma la riduzione del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e quella del 3% prevista per i più giovani e cioè per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni. E' confermata, **per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09%** ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Resta fermo anche il contributo **di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità**.

Sono stati, invece, **modificati il minimale ed il massimale di reddito**. In particolare, il **minimale** è pari a **€ 15.516,** mentre il **massimale** è pari a:

- **€ 76.718** per i **soggetti iscritti** alla Gestione Inps **anteriormente al 01.01.1996** o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;
- **€ 100.123** per i **soggetti privi di anzianità al 31.12.1995**.

Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un **reddito minimo annuo** (c.d. "minimale"), sul quale deve essere versato**, in ogni caso**, un **contributo minimo obbligatorio fisso**. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i **contributi** sulla **quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del **massimale annuo di reddito imponibile.**

CONTRIBUTI IVS 2014 ARTIGIANI E COMMERCIANTI	
SOGGETTI OBBLIGATI	Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali: ♦ gli **artigiani;** ♦ gli **esercenti attività commerciali;** per **se stessi e** per **i propri coadiuvanti e coadiutori.** A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:

	♦ i **collaboratori e coadiutori familiari**, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore; ♦ i **soci di srl** che svolgono attività **commerciale** (il **socio di Srl commerciale** che svolge all'interno della società sia la funzione di **lavoratore in via prevalente e abituale**, sia quella di **amministratore**, ha l'obbligo di iscrizione **sia alla Gestione IVS commercianti** in qualità di **socio lavoratore**, **sia alla Gestione Separata Inps** in qualità di **amministratore**); ♦ i **soci unici di srl unipersonale;** ♦ i **soci accomandatari di sas** che svolgono attività **artigiana;** ♦ i **soci di snc** avente ad oggetto un'attività d'impresa di natura **commerciale**, se sussiste *"la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza";* ♦ i **bagnini,** le **ostetriche,** gli **affittacamere**, nonché gli **operatori** e le **guide turistiche** a **specifiche condizioni** previste per i diversi settori. Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps un "**contributo minimo obbligatorio**" fino ad un reddito minimo annuo (c.d. "**minimale**"). Nel caso in cui il reddito d'impresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i **contributi** sulla **quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del **massimale annuo** di reddito imponibile.		
BASE IMPONIBILE	Ai sensi della Legge n. 438/1992, il **contributo IVS** dovuto da artigiani e commercianti: ♦ è calcolato **sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF** (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); ♦ è rapportato ai redditi d'impresa prodotti **nello stesso anno al quale il contributo si riferisce** (quindi, per i contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da dichiarare con UNICO 2015).		
CIRCOLARE INPS N. 19 DEL 04.02.2014	Come evidenziato nella **Circolare INPS n. 19 del 04.02.2014**: ♦ le **aliquote contributive 2014** per la determinazione dei **contributi IVS artigiani e commercianti** sono state **innalzate di 0,45 punti percentuali** rispetto al 2013; ♦ il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi è stato fissato nelle seguenti misure: ✓ **reddito minimale 2014: € 15.516;** ✓ **reddito massimale 2014: € 76.718** (**€ 100.123** per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, non frazionabile mensilmente); ♦ la prima fascia di retribuzione annua pensionabile è pari a **€ 46.031**; ♦ sono **confermate le agevolazioni** a favore dei **coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni** (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote "ordinarie") e dei **soggetti con più di 65 anni di età già pensionati** (riduzione del 50% dei contributi dovuti).		
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014	**Tipologia di contribuenti**	**Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni**	**Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni**
	Artigiani	22,20%	19,20%

	Commercianti	22,29%	19,29%	
	Riduzione 50% per contribuente > 65 anni già pensionato			
CONTRIBUTI IVS SUL MINIMALE DI REDDITO (€ 15.516)	**Rapportati ad anno**	**Tipologia di contribuenti**	**Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni**	**Coadiuvanti/ Coadiutori ≤ 21 anni**
		Artigiani	€ 3.444,55	€ 2.979,07
		Commercianti	€ 3.458,52	€ 2.993,04
		+ € 7,44 contributo maternità		
	Rapportati a mese (nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno)	**Tipologia di contribuenti**	**Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni**	**Coadiuvanti/ coadiutori ≤ 21 anni**
		Artigiani	€ 287,05	€ 248,26
		Commercianti	€ 288,21	€ 249,42
		+ € 0,62 contributo maternità		
CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE	**Tipologia di contribuenti**	**Scaglioni annui di reddito**	**Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni**	**Coadiuvanti/ coadiutori ≤ 21 anni**
	Artigiani	€ 15.516,00 < Reddito ≤ € 46.031,00	22,20%	19,20%
		€ 46.031,01 ≤ Reddito ≤ € 76.718,00[1]	23,20%	20,20%
	Commercianti	€ 15.516,00 < Reddito ≤ € 46.031,00	22,29%	19,29%
		€ 46.031,01 ≤ Reddito ≤ € 76.718,00[2]	23,29%	20,29%
CASI	**1° caso: Affittacamere e agenti di assicurazione**	♦ I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo, **non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito**; ♦ sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS **calcolati sul reddito effettivamente conseguito**, maggiorati comunque dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.		
	2° caso:	Nel caso di un'impresa in cui il titolare si avvalga anche		

[1] € 99.034 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.
[2] Vedi nota 1.

	Imprese con collaboratori	dell'attività di **familiari collaboratori**, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati: ♦ **imprese familiari legalmente costituite:** ✓ i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali; ♦ **aziende non costituite in imprese familiari:** ✓ **il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali**; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori **non può superare il 49%** del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	Il pagamento dei **contributi 2014 dovuti sul minimale di reddito** deve essere effettuato, tramite modello F24, in **quattro rate** aventi le seguenti scadenze: ♦ **1ª rata: 16 maggio 2014**; ♦ **2ª rata: 20 agosto 2014** (la proroga di Ferragosto è ora a regime); ♦ **3ª rata: 17 novembre 2014** (il 16 cade di domenica); ♦ **4ª rata: 16 febbraio 2015**. Gli **acconti dei contributi 2014** eventualmente dovuti **sulla quota di reddito eccedente il minimale** devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè: ♦ entro il **16 giugno 2014** (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di **1ª rata di acconto 2014** (50% dell'acconto totale); ♦ entro il **1° dicembre 2014** (il 30.11 cade di domenica), a titolo di **2ª rata di acconto 2014** (restante 50% dell'acconto totale). L'eventuale **saldo 2014** andrà versato **in sede di UNICO 2015,** quindi entro il **16 giugno 2015** (o 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40%).	
REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO	Già **dall'anno 2013**, l'Inps **non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento** della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente **prelevate**, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta **nel *Cassetto previdenziale artigiani e commercianti*, sezione *"Dati del mod. F24"*.** Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. L'Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza, per semplificare l'accesso alle informazioni, predisponendo anche l'applicazione "***Cassetto previdenziale artigiani e commercianti***", al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall'INPS, attraverso i "*Servizi on line*" del sito www.inps.it.	

OGGETTO: Le aliquote contributive 2014 per la Gestione Separata Inps

La **Gestione Separata Inps** è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai **soggetti** che esercitano **abitualmente** l'**attività di lavoro autonomo** e che **non** siano **iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria** e **ai lavoratori parasubordinati**.

A partire dal 1° gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati **distinti in due categorie**:

- i **soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria**;
- **tutti gli altri soggetti** (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Con la **Circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014**, sono state rese note le nuove **aliquote** contributive dovute alla **Gestione Separata Inps** per l'anno **2014,** pari al:

- **27%** per i soggetti **non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di partiva Iva (liberi professionisti)**, **più** un contributo aggiuntivo pari allo **0,72%** per la maternità e la malattia;
- **28%** per i soggetti **non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e NON titolari di partiva Iva (collaboratori e figure assimilate)**, **più** un contributo aggiuntivo pari allo **0,72%** per la maternità e la malattia;
- **22%** per gli **altri soggetti** (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Le nuove aliquote derivano da quanto stabilito dalla **Legge di Stabilità 2014** e dal **D.L. n. 83/2012.** A seguito delle recenti modifiche introdotte dalla **Legge di Stabilità 2014** (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 491, infatti, l'**aliquota** dei **contributi** dovuti alla **Gestione Separata INPS per il 2014** da parte dei **pensionati e degli iscritti ad altre forme previdenziali** è ulteriormente **innalzata** dal 20% prevista nel 2013 **al 22%** (e passerà poi al 23,5% nel 2015).

Per i **soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, la Legge di Stabilità 2014,** all'art. 1, comma 744**, ha confermato anche per il 2014** l'aliquota contributiva del **27%, ma solo per coloro che risultano titolari di partita IVA (liberi professionisti).** Per gli altri soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria ma **NON titolari di partita IVA** (ad es.: co.co.pro, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, venditori porta a porta, borsisti), nulla viene modificato, quindi, **resta applicabile** la disposizione in vigore di cui all'art. 46-bis, comma 1, lett. g), del **D.L. n. 83/2012** (convertito nella Legge n. 134/2012), che ha stabilito **l'aumento dell'aliquota al 28% per il 2014.**

In sostanza, la Legge di Stabilità 2014 ha bloccato l'aliquota contributiva al 27% solo per i titolari di partita IVA, mentre per i NON titolari di partita IVA scatta l'aumento al 28% previsto per il 2014.

In entrambi i casi, continua ad applicarsi il **contributo aggiuntivo dello 0,72%** relativo al finanziamento dell'onere della tutela alla maternità, degli assegni per il nucleo familiare, della degenza ospedaliera, della malattia e del congedo parentale

Si ricorda che la **Manovra Correttiva 2011** (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011) ha stabilito che tra i soggetti **obbligati alla Gestione Separata Inps** sono inclusi **anche i soggetti che**, **pur svolgendo**

un'attività il cui esercizio è **subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa** per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l'esclusione dall'obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo). Al riguardo, si segnala che l'Inps, con il recente **Messaggio n. 821 del 15.01.2014,** ha riconosciuto la **possibilità per i lavoratori autonomi che, anche se obbligati, non hanno versato i contributi alla Gestione Separata Inps** e sono stati soggetti ad accertamento, di beneficiare dell'applicazione delle **sanzioni in misura pari al tasso di interesse legale**, a condizione che i **periodi accertati siano antecendenti al 6 luglio 2011** e che il soggetto interessato:

- produca, in via telematica, **apposita istanza motivata** per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
- **si impegni a versare la contribuzione dovuta** in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
- **non abbia a suo carico altri debiti** verso l'Inps diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

Nella tabella che segue forniamo una **sintesi** delle **aliquote contributive** applicabili per il **2014** e il **reddito minimo** e **massimo** da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps:

GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2014	
CONTRIBUENTI OBBLIGATI	Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla **Gestione Separata Inps**: ♦ i c.d. "**professionisti senza cassa**", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria; ♦ i **soggetti che**, **pur** svolgendo **un'attività** il cui esercizio è **subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa** per disposizione statutaria o per scelta; ♦ i **collaboratori coordinati e continuativi,** con riferimento sia ai **collaboratori a progetto**, sia i **collaboratori occasionali** intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata **inferiore a 30 giorni** nel corso dell'intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con **reddito non superiore a € 5.000** con riferimento a **ciascun committente**; ♦ i **lavoratori autonomi occasionali**[3], se il **reddito annuo** derivante da tale attività è **superiore a € 5.000**, a prescindere dal numero dei committenti; ♦ i **venditori porta a porta**, se il **reddito** derivante da tale attività è **superiore a € 6.410,26,** a prescindere dal numero dei committenti; ♦ gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro** (e non iscritti ad un

[3] In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Albo professionale);
♦ i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all'art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l'obbligo di iscrizione:
✓ sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
✓ sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2014

(Circolare Inps n. 18 del 04.02.2014)</td><td>Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di P.IVA (liberi professionisti)</td><td>27,72%
(27% + 0,72%[4])</td></tr>
<tr><td>Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria NON titolari di P.IVA (collaboratori e assimilati)</td><td>28,72%
(28% + 0,72%[2])</td></tr>
<tr><td>Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</td><td>22%</td></tr>
<tr><td>MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2014</td><td colspan="2">Le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l'anno 2014 è pari a € 100.123,00.
Il minimale di reddito valido per l'accredito dei contributi per il 2014 è, invece, pari a € 15.516,00. Di conseguenza:
♦ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e titolari di P.Iva (aliquota 27,72%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.301,03 (di cui € 4.189,32 ai fini pensionistici);
♦ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e NON titolari di P.Iva (aliquota 28,72%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.456,19 (di cui € 4.344,48 ai fini pensionistici);
♦ tutti gli altri soggetti, cioè i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (aliquota 22%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.413,52.
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2014 riferite a prestazioni effettuate entro il 31.12.2013 si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, il 2013 (principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002)</td></tr>
</table>

[4] Contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2013 (27,72% o 20%).</td></tr>
<tr><td rowspan="4">RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO</td><td colspan="5">Le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell'onere tra il committente e percipiente non hanno subito modifiche; in particolare, si ha la seguente casistica:</td></tr>
<tr><td>TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS</td><td>RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO</td><td>SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO</td><td>TERMINE DI VERSAMENTO</td><td>CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24</td></tr>
<tr><td>♦ Co.Co.Co
♦ Co.Co.Pro.
♦ Venditore porta a porta
♦ Lavoratore autonomo occasionale</td><td>♦ 1/3 a carico del collaboratore
♦ 2/3 a carico del committente</td><td>Committente</td><td>Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso</td><td>♦ CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%)
♦ C10 per gli altri soggetti (22%)</td></tr>
<tr><td>Associato in partecipazione</td><td>♦ 45% a carico dell'associato
♦ 55% a carico dell'associante</td><td>Associante (committente)</td><td>Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso</td><td>♦ CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%)
♦ C10 per gli altri soggetti (22%)</td></tr>
<tr><td>Lavoratore autonomo:
♦ "senza cassa";
♦ non iscritto alla Cassa di appartenenza;</td><td>100% a carico del lavoratore autonomo</td><td>Lavoratore</td><td>Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi (per il 2013: saldo 2012, 1° acconto 2013 e 2° acconto 2013)</td><td>♦ PXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%)
♦ P10 per gli altri soggetti (22%)</td></tr>
</table>